

N. 00088/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00067/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2011, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore N. 114;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dagli avv. Avvocatura, Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore; U.S.R. della Calabria-Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza, I.C. Statale Corrado Alvaro di Trebisacce;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) accertare, riconoscere e dichiarare, in via cautelare, il diritto del minore indicato in epigrafe all'istruzione ed all'integrazione scolastica come previsto dalle citate disposizioni e, previa declaratoria dell'inadempimento dell'Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinare all'Amministrazione resistente di assicurare al minore

..... iscritto alla classe della scuola di
.....- sezione associata di Trebisacce, la presenza di un insegnante
di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura richiesta pari a 12 ore
la settimana;

2) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione del provvedimento;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed
onorari della presente procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott.
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso appare, prima facie,
fondato, in quanto le ore di sostegno riconosciute non appaiono adeguate alla
tipologia ed alla gravità dell'handicap, quale risulta dalla certificazione prodotta
(cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 16 aprile 2009 , n. 742);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

....., Presidente FF

....., Consigliere, Estensore

....., Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)